

Codice DB0710

D.D. 20 dicembre 2013, n. 877

Occupazione ed imposizione servitu' ex artt. 22 e 52 octies D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., a favore di Snam Rete Gas S.p.A., degli immobili necessari per costruzione nuovo gasdotto "Allacciamento MONGE & C S.p.a. - DN 150 (6") - 75 bar", localizzato nei Comuni di SAVIGLIANO (CN) e MONASTEROLO di SAVIGLIANO (CN) . Pagamento diretto delle indennita' accettate.

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 52 e 66 della Legge Regionale 26.04.2000 n. 44 e s.m.i. recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali.

Visti gli artt. 17 e 18 della Legge Regionale 23.07.2008 n. 23 "Norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale".

Visto il D.Lgs n. 164/2000 "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17.5.1999 n. 144".

Visti gli artt. 22, 52 bis, 52 ter, 52 octies e 52 nonies del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità".

Vista la D.G.R. N. 25-3293 del 3.7.2006 recante, tra l'altro, procedure di autorizzazione alla realizzazione di gasdotti di distribuzione interprovinciale e di trasporto di competenza regionale.

Vista l'istanza presentata alla Regione Piemonte – Settore Politiche Energetiche, in data 10.09.2010, dal richiedente Snam Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara n. 7 – ed Uffici in Torino – Corso Taranto n. 61/A – C.F. 13271390158 – volta ad ottenere, con l'approvazione del progetto definitivo del nuovo metanodotto "Allacciamento MONGE & C S.p.a. – DN 150 (6") - 75 bar", localizzato nei Comuni di SAVIGLIANO (CN) e MONASTEROLO di SAVIGLIANO (CN), l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera nonché l'autorizzazione alla sua costruzione ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del DPR 327/2001 e s.m.i.

Dato atto dello svolgersi della Conferenza di Servizi, nella seduta del giorno 01.06.2011 presso la Sede del Settore Regionale Politiche Energetiche, a Torino, in Corso Regina Margherita n. 274.

Vista la Determinazione dirigenziale n. 202 in data 16.09.2011, con la quale il Settore regionale Politiche Energetiche – ai sensi degli artt. 52 quater e 52 sexies del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 - ha approvato le risultanze della sopraccitata Conferenza di Servizi che così si possono sintetizzare:

1. approvazione del progetto definitivo dell'opera presentato da Snam Rete Gas S.p.A. in data 10.09.2010;
2. dichiarazione della pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera stessa ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

3. apposizione del vincolo preordinato all'esproprio relativamente ad una fascia di terreno (interessata dalla realizzazione dell'opera ed individuata negli allegati del progetto approvato) larga 13,50 ml per lato rispetto all'asse della tubazione, ivi compresa la superficie occorrente per accedere ai punti di intercettazione gas, con effetto di variante urbanistica;
4. autorizzazione, con prescrizioni progettuali e gestionali, alla costruzione ed all'esercizio dell'opera di cui all'oggetto in conformità al progetto approvato.

Precisato che la validità dell'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio del metanodotto è stata subordinata, con la citata determinazione dirigenziale n. 202 in data 16.09.2011, al rispetto delle sopraccitate prescrizioni nella stessa elencate e che qui si intendono integralmente richiamate.

Definito che l'opera comporta di fatto, così come previsto dal Capo II del Titolo III del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., la costituzione di servitù di metanodotto sui terreni interessati dal suo tracciato.

Vista l'istanza presentata al Settore Regionale Attività Negoziale e contrattuale – Espropri e Usi Civici, da parte di Snam Rete Gas S.p.A. allo scopo di ottenere, ai sensi degli artt. 22 e 52 octies del D.P.R. 327/2001, l'emissione del provvedimento di occupazione temporanea degli immobili interessati per un periodo di mesi dodici e di contestuale imposizione di servitù con determinazione urgente dell'indennità provvisoria, (al fine di avviare urgentemente i lavori previsti nel citato progetto definitivo), onde assicurare così con l'esercizio del nuovo metanodotto, la fornitura di gas naturale, necessario per soddisfare sia le richieste delle utenze civili ed industriali, che il previsto ulteriore sviluppo del mercato locale, garantendo inoltre il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza.

Visto il piano particellare trasmesso da Snam Rete Gas S.p.A., con la sopraccitata istanza ove sono evidenziate con il colore tratteggiato rosso e con il colore verde le aree rispettivamente di asservimento e di occupazione temporanea, con annessa offerta degli indennizzi a titolo provvisorio quantificati, per l'urgenza, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 327/2001.

Visto che ai proprietari che non hanno aderito o per i quali non è stato possibile raggiungere un accordo bonario di asservimento degli immobili interessati è stata data notizia dell'avvio del relativo procedimento di occupazione e di imposizione di servitù, ai sensi della legge 241/1990 e della L.R. 7/2005, mediante comunicazioni personali.

Dato atto che a seguito delle predette comunicazioni, hanno presentato osservazioni scritte (chiedendo varianti al tracciato dell'opera e/o riduzione fascia di servitù, nonché lamentando l'inadeguatezza degli indennizzi offerti da Snam Rete Gas S.p.A) le seguenti Ditte proprietarie di alcuni terreni interessati dall'opera di cui all'oggetto:

1. Sig. Edoardo BALBO di VINADIO FRUTTERI di COSTIGLIOLE residente a (omissis), nonché la Società "SVILUPPO AGRICOLO di FRUTTERI di COSTIGLIOLE Giustina & C. s.n.c." con sede in Torino - c.f. e p. IVA 01889190011;
2. Sig. ri BARBERIS Giorgio e BARBERIS Paola, entrambi residenti a (omissis), nonché FONTANA Paola in BARBERIS residente a (omissis);
3. Società "CARPEGNA s.s.", con sede a Torino - c.f. 97697170013;

Visto il proprio provvedimento n. 396 in data 30.04.2012 con il quale non sono state accolte le osservazioni presentate dagli aventi diritto sopraccitati, ed è stata autorizzata l'occupazione temporanea e contestuale imposizione di servitù, con quantificazione degli indennizzi a titolo

provvisorio, ex artt. 22 e 52 octies del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. , a favore della S.N.A.M. Rete Gas S.p.a. degli immobili siti nei comuni di SAVIGLIANO (CN) e MONASTEROLO di SAVIGLIANO (CN) , necessari per la costruzione e l'esercizio del metanodotto di cui all'oggetto.

Visti gli atti di notifica, eseguiti a cura di SNAM Rete Gas S.p.a., con i quali il sopracitato provvedimento n. 396/2012, recante anche la misura delle indennità provvisorie di occupazione ed asservimento offerte, è stato portato a conoscenza degli aventi diritto.

Rilevato che, entro i termini di legge, solo una Ditta proprietaria di immobili interessati dai lavori di che trattasi ha accettato le indennità determinate con il predetto provvedimento regionale n. 396/2012.

Vista la "dichiarazione di accettazione" delle indennità offerte inoltrata nei termini di legge dalla seguente Ditta concordataria, proprietaria del sotto elencato terreno interessato dall'opera di cui all'oggetto:

1. Comune di MONASTEROLO di SAVIGLIANO (CN) - N.C.T. - Foglio 8 - mappale 57 - indennità accettate di occupazione temporanea e di asservimento per complessivi €. 3.938,00 - proprietaria - intestataria :

- BARBERIS MARIA TERESA.

Ravvisata la necessità, in ottemperanza delle norme legislative che disciplinano la materia delle espropriazioni per causa di pubblica utilità, di disporre il pagamento diretto delle indennità di occupazione temporanea ed asservimento accettate dagli aventi diritto.

Tutto quanto sopra premesso,

determina

ART. 1

Di ordinare alla SNAM Rete Gas S.p.A., ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 3 e dell'art. 26 commi 1, 2, 3 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., di effettuare, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del presente provvedimento, il pagamento diretto a favore delle Ditte concordatarie indicate in premessa, delle somme accettate a titolo definitivo e corrispondenti alle indennità di occupazione temporanea ed asservimento degli immobili occorsi per i lavori in oggetto, così come individuati nel piano particellare di asservimento, allegato al Provvedimento Regionale n. 396/2012 citato in premessa.

ART. 2

Il pagamento delle somme di cui al precedente art. 1 , dovrà avvenire previo accertamento dell'effettiva titolarità della rappresentanza legale in capo ai soggetti sottoscrittori delle dichiarazioni di accettazione, delle effettive proprietà degli immobili, nonché della libertà dei medesimi da vincoli, ipoteche o altri pesi.

ART. 3

La S.N.A.M. Rete Gas S.p.a. come previsto dall'art. 26 comma 7 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., trasmetterà copia del presente provvedimento agli aventi diritto indicati in premessa, anche per via telematica .

ART. 4

Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 .

La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi degli art. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, in quanto non comporta impegno di spesa per l'Amministrazione Regionale.

ART. 5

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte nel termine stabilito dagli artt. 29 e 119 comma 2 del D. Lgs. vo 02.07.2010 n. 104. E' possibile, in alternativa, esperire ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto medesimo.

Le eventuali controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità di asservimento ed occupazione rientrano nella competenza della Corte d'Appello di Torino, come disposto dall'art. 54 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. modificato dal D. Lgs. vo 01.09.2011 n. 150.

Il Dirigente
Marco Piletta